

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 59 del 27 luglio 2022

COMUNE DI TREPUIZZI

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2022

PREMESSA

In data 04.07.2022 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024, come da parere n. 57 del 23.06.2022;

In data 27.05.2022 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2021. (cfr. relazione n. 54 del 19.05.2022), determinando un risultato di amministrazione di € 6.430.237,80 così composto:

- | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------|
| - fondi accantonati | per € | 11.351.824,77; |
| - fondi vincolati | per € | 837.395,55; |
| - fondi destinati agli investimenti | per € | 0,00; |
| - fondi disponibili | per € | - 5.758.982,52. |

Il disavanzo di amministrazione accertato sul rendiconto 2021 è stato oggetto di piano di rientro quinquennale, ai sensi dell'art. 188 TUEL con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27.05.2022.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale non ha approvato alcuna variazione di bilancio.

Risultano applicate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL e delle attuali disposizioni normative, le quote di avanzo vincolato di amministrazione relative alle agevolazioni Tari, per le Funzioni fondamentali, per Fondo contenzioso, come da risorse appositamente vincolate nel rendiconto 2021, e per le specifiche destinazioni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la stampa del conto del bilancio alla data del 25.07.2022;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento, come riportata formalmente nel testo della proposta di deliberazione;
- c. la dichiarazione, come riportata nella proposta di deliberazione, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- e. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 26.07.2022;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che, in sede di specifico incontro, ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Da quanto dichiarato dal Responsabile del Settore Economico-finanziario emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare per complessivi 28.821,78 per i quali sono state predisposte le proposte di deliberazioni consiliari da inviare al sottoscritto per il parere di competenza. Per tale motivo ha utilizzato euro 50.000,00 del Fondo accantonato nel 2021 per contenzioso e si fa riserva di valutare la congruità e la legittimità di tali debiti in sede di rilascio del relativo parere.

Le P.O., Responsabili di Settore/Servizio dell'ente, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo

a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si rileva quanto dichiarato dal Responsabile del Settore Economico-finanziario in merito alla congruità dello stesso, atteso che nel rendiconto 2019 passando al calcolo con il metodo ordinario di tale Fondo l'ente ha evidenziato un forte adeguamento dello stesso che ha indotto a deliberare un ripiano dello stesso a quote costanti in anni 15 a decorrere dall'esercizio 2021, come da specifica disposizione normativa sopra richiamata;

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, fatto salvo quanto detto per i debiti fuori bilancio segnalati, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio comunale, come dall'esame degli allegati tecnici alla proposta di deliberazione in oggetto;

Sulla base degli allegati così esaminati il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati, come si evince dallo specifico allegato agli atti presentati a corredo della proposta di deliberazione, benché l'ente debba continuamente tendere a rendere positivo l'equilibrio di bilancio (W2) che ancora risente delle passate gestioni.

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri, come da allegata stampa per missioni dello stato di attuazione dei programmi dell'ente.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario come da firma in calce apposta sulla proposta di deliberazione, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data della presentazione dell'atto in esame, come da dichiarazioni in atti dei vari Responsabili di Settore;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2022/2024;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

li, 27 luglio 2022

**L'Organo di revisione.
Dott. Giuseppe GOFFREDO**